

# EMERGENZA CORONAVIRUS



Città di Montebelluna

## DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020

**IN VIGORE DAL 26 OTTOBRE 2020 FINO AL 24 NOVEMBRE 2020**

### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**

-  E' **OBBLIGATORIO** avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto **AD ECCEZIONE**
-  di chi svolgendo attività sportiva
-  dei bambini sotto i 6 anni
-  chi soffre di patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina

-  <<<In casa>>> 
-  È **FORTEMENTE RACCOMANDATO** l'uso anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
-  E' **RACCOMANDATO**, inoltre, "non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza".

### **DISTANZA 1 METRO**

-  È **OBBLIGATORIO** mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

### **PAZIENTI**

-  I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono **RIMANERE** presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
-  E' **VIETATO** agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.

### **SPOSTAMENTI**

-  È **FORTEMENTE RACCOMANDATO** a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

### **CHIUSURA STRADE E PIAZZE**

-  Può essere disposta la **CHIUSURA** al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

### **ACCESSO A PARCHI PUBBLICI**

-  E' **CONSENTITO** purché nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento, alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
-  E' **CONSENTITO** l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.

### **ACCESSO AI PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO**

-  E' **SOSPESA** l'attività dei parchi tematici e di divertimento.
-  E' **CONSENTITO** l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.

### **ATTIVITA' ALL'APERTO**

-  E' **CONSENTITO** svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

### **ATTIVITA' SCOLASTICA**

-  Continuerà a svolgersi **IN PRESENZA** l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione - materna, elementari e medie - e per i servizi educativi per l'infanzia
-  Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla **DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**, per una quota pari al 75 per cento delle attività , modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.
-  Sono **SOSPESI** i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

### **UNIVERSITA'**

-  Le Università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca.

### **COMPETIZIONI SPORTIVE**

-  Sono **SOSPESI** gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
-  Restano **CONSENTITI** gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra -riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
-  E' **VIETATO** lo svolgimento degli sport di contatto, salvo che per le competizioni professionistiche, nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
-  Sono **SOSPESI** l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

### **IMPIANTI SCIISTICI**

-  Sono **CHIUSI** gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
-  Gli impianti sono **APERTI** agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

### **PALESTRE E PISCINE**

-  Sono **SOSPESI** le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte **ALL'APERTO** presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

### **INGRESSI CONTINGENTATI NEI LOCALI PUBBLICI**

-  È **OBBLIGATORIO** l'ingresso contingentato nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

### **BAR E RISTORANTI**

-  Sono **CONSENTITE** dalle ore 5.00 fino alle 18.00 le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
-  Resta invece **CONSENTITA** senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.
-  E' **CONSENTITO** il consumo al tavolo per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
-  Resta sempre **CONSENTITA** la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
-  Restano **APERTI** gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
-  Sono **CONSENTITE** le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

### **STRUTTURE RICETTIVE**

-  Sono **CONSENTITE** le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.

### **SERVIZI ALLA PERSONA**

-  Sono **CONSENTITE** le attività inerenti ai servizi alla persona nel rispetto dei protocolli vigenti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

### **MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

-  E' **CONSENTITO** soltanto in forma statica lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

### **CERIMONIE PUBBLICHE**

-  Sono **CONSENTITE** le cerimonie pubbliche purché si svolgano nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

### **FESTE**

-  Sono **VIETATE** le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

### **LUOGHI DI CULTO**

-  E' **CONSENTITO** l'accesso ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

### **MUSEI**

-  E' **CONSENTITO** l'accesso ai musei con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento.

### **SAGRE**

-  Sono **VIETATE** le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi.

### **FIERE E CONGRESSI**

-  Restano **CONSENTITE** le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
-  Sono **SOSPESI** i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

### **CINEMA E TEATRI**

-  Sono **SOSPESI** gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

### **DISCOTECHE**

-  Restano **SOSPESI** le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

### **SALE GIOCHI**

-  Sono **SOSPESI** le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.

### **PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

-  Le riunioni nell'ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità **A DISTANZA**, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
-  Nelle pubbliche amministrazioni è **INCENTIVATO** il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50%.
-  Le pubbliche amministrazioni dispongono una **DIFFERENZIAZIONE** dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.
-  È **RACCOMANDATA** la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

### **STOP A CONCORSI PUBBLICI E PRIVATI**

-  Sono **SOSPESI** le procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Sono esclusi dalla sospensione quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile.
- Sono **SALE** le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico.

## DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020